

Allegato A3

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

SCHEMA DI CONTRATTO

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di pubblica gara a procedura aperta, in ambito europeo, espletata ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dell'organizzazione dei viaggi e soggiorno studio all'estero per i figli ed orfani dei dipendenti della Polizia di Stato. Codice Identificativo di Gara (CIG) 821292501E.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, in Roma, nella sede del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, avanti a me Dr. _____, Ufficiale Rogante del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, come da Decreto del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato n. 559/C/F/2/6 in data 2 dicembre 2013, sono presenti:

1) Il Dr. _____, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, agente in rappresentanza del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, nella sua qualità di Dirigente Delegato, come risulta dai Decreti del Presidente del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato nn. 559/C/F/2/1/420 e 421 in data 20 dicembre 2016, il quale dichiara che l'Ente è iscritto alla partita fiscale n. 80183070582.

2) Il Sig. _____, nato a _____ il _____ nella sua

qualità di _____ della Società _____, con sede legale in

_____ via _____, Cap. _____, dichiara che la Società rappre-

sentata è iscritta nel Registro delle Imprese di _____ con P.I.

_____ e C.F. _____ e n. REA _____ - _____, con oggetto

sociale meglio descritto nel certificato rilasciato dalla Camera di Commer-

cio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____ in data

_____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo,

con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assisten-

za per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita

personalità giuridica di diritto pubblico;

- con il D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 "Regolamento di riordino del Fondo di

Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26,

comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla

Legge 6 agosto 2008, n. 133" il Fondo di Assistenza per il personale della

Pubblica Sicurezza ha assunto la denominazione di: «Fondo di Assistenza per

il personale della Polizia di Stato»;

- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è inoltre

disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge

istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il

Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sotto-

posto alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile

della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;

- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente; in piena ed integrale autonomia gestionale che gli viene riconosciuta per le attività ricreative descritte nell'art. 79 del D.P.R. 782/85".

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, nelle sedute del 30 maggio 2019, con verbale n. 302 ha approvato la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in ambito europeo, finalizzate all'affidamento dell'organizzazione dei viaggi e soggiorno studio all'estero per i figli ed orfani dei dipendenti della Polizia di Stato, per il periodo di mesi 36, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016;

- con Determina a contrarre in data 25 ottobre 2019 del Dirigente Delegato è stato dato avvio alla procedura di gara telematica in modalità Application Service Provider (ASP), del sistema informatico di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze e realizzato a supporto del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA. su sito "acquistinretepa.it";

- il Bando di gara relativo alla predetta procedura è stato pubblicato in data _____ sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ e in data _____ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. _____ nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su un quotidiano avente particolare diffusione locale;

- per l'affidamento del servizio in argomento, il cui prezzo posto a base di

gara è stato fissato in €. _____, sono pervenute, nei termini

stabiliti del _____ n. ____ (__) offerte;

- con decreto del _____, il Dirigente Delegato ha nominato, ai sensi

dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione incaricata di esaminare

le offerte pervenute ai fini dell'aggiudicazione;

- la Commissione giudicatrice nella seduta del _____ - verbale n. ____ è

venuta nella determinazione di proporre l'aggiudicazione della gara alla So-

cietà _____ secondo la seguente graduatoria:

- 1. _____, punteggio _____

- 2. _____, punteggio _____

- 3. _____, punteggio _____

- con decreto del Dirigente Delegato del Fondo di Assistenza in data

_____ a seguito del controllo sul possesso dei requisiti di carattere

generale e speciale, è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva in favo-

re della Società _____ con sede legale in via _____ Cap.

_____, al prezzo di €. _____ di cui €. _____, per oneri di

sicurezza, oltre I.V.A. (Allegato 1 - Offerta Economica)

io Ufficiale Rogante ho personalmente

VERIFICATO

1. l'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia _____

n. _____ di €. _____, (ridotta del 50% ai sensi dell'art.

93, comma 7. del D.Lgs. 50/2016), emessa in data _____ da

_____ - Filiale _____ - con sede in _____,

Cap. _____, predisposta secondo le modalità previste dagli

artt. 103 e 93 del D.Lgs. 50/2016, a tutela degli impegni assunti con il

presente contratto;

2. l'esistenza della polizza assicurativa n. _____ stipulata con la Società _____ in data _____ a copertura del rischio infortuni per morte, invalidità permanente e rimborsi per spese sanitarie;

3. l'esistenza delle polizza assicurativa per Responsabilità Civile Professionale n. _____ stipulata con la Società _____ in data _____;

4. l'esistenza delle polizza assicurativa per Responsabilità Civile Professionale Grandi Rischi n. _____ stipulata con la Società _____ in data _____;

5. la certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore, atto che qui si richiama pur non allegandolo;

6. il rispetto del termine dilatorio per la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 32, commi 8, 9 e 13 del D.Lgs. 50/2016;

7. la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159, che qui si richiama pur non allegandola;

8. la sottoscrizione del "Patto di integrità" per i contratti pubblici dell'Amministrazione di cui al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.831 del 3 agosto 2016.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Definizione dei contraenti)

Nel presente contratto:

1. il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato è indicato con le parole "Fondo di Assistenza", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore e si avvale del Direttore pro tempore della Divisione I del Servizio Assistenza ed Attività Sociali, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

2. il Contraente " _____ " è indicato con la parola "Impresa", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Articolo 2 (Norme regolatrici dell'appalto)

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

a) dal presente Contratto e dal Capitolato prestazionale, nonché da quanto contenuto nell'offerta tecnica e nell'Offerta economica presentate in sede di gara;

b) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);

c) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

d) dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii recante "Codice dell'amministrazione digitale";

e) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n.50/2016;

f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di con-

tratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle

disposizioni degli atti soprarichiamati;

g) dalle leggi regionali e comunali, in quanto applicabili;

h) dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008), per

quanto concerne l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Am-

ministrazione (articolo 1, commi 209-214);

i) dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e succ. modifiche e integrazioni -

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove di-

sposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1

e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

j) dal D.P.R. 29 ottobre 2010 n. 244 regolamento di riordino del Fondo di

Assistenza per il Personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26,

comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla

Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Le premesse di cui sopra e i documenti richiamati, la documentazione presen-

tata dall'Impresa ai fini della partecipazione alla procedura, ivi compresa

l'offerta tecnica ed economica, e alla stipula sono conservati agli atti del

Fondo di Assistenza e, anche se non materialmente allegati al presente Atto,

ne formano parte integrante e sostanziale;

L'Impresa contraente dichiara, altresì, di conoscere e accettare, in ogni

loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti, che si intendono

qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contrat-

to, ai sensi dell'art. 99 del R.D. 827/1924 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

Articolo 3 (Oggetto del contratto e luogo della prestazione)

Formano oggetto del contratto i servizi relativi all'organizzazione dei viaggi studio all'estero riservati ai figli ed agli orfani dei dipendenti della Polizia di Stato. Per le modalità di esecuzione dei servizi si rinvia al Capitolato prestazionale. In particolare, i viaggi e soggiorno studio, che avranno inizio e termine allo scalo aeroportuale " Leonardo da Vinci" di Roma (viaggi di andata e ritorno) si svolgeranno:

- in località _____ (GB/IRL), per minori di età compresa tra i 13 ed i 17 anni, (fino ad un massimo di 50 partecipanti), presso (struttura) _____, con durata di due settimane, dal _____ al _____;

- in località _____ (U.S.A.), per minori di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, (fino ad un massimo di 40 partecipanti), presso (struttura) _____, con durata di due settimane dal _____ al _____.

In caso di eventi eccezionali e straordinari la località dei soggiorni potrà subire variazioni, preve intese tra le parti.

Per gli anni 2021 e 2022, i periodi di soggiorno saranno concordati e formalizzati tra il Fondo di Assistenza e l'Impresa in tempo utile per l'organizzazione degli stessi.

Articolo 4 (Notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, ovvero a mezzo di lettere

raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata dell'Ente e dell'Impresa. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 31 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall'Impresa e dal Direttore dell'esecuzione e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

La PEC del Fondo di Assistenza è: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it

La PEC dell'Impresa è: _____@_____

Articolo 5 (Durata del contratto)

Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e comunque sino alla data di rientro dell'ultimo soggiorno.

Il Fondo di Assistenza fornirà all'Impresa, tempestivamente rispetto alla data prevista per la partenza, i nominativi dei partecipanti al soggiorno studio, anche con l'indicazione dell'eventuale contributo economico attribuito dal Fondo di Assistenza alla famiglia del minore partecipante.

E' espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 6 (Valore contrattuale e modalità di pagamento)

Il valore presunto del contratto è quantificato in € _____ più oneri fiscali ed è indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo del servizio che si ribadisce presunto.

Per le prestazioni saranno corrisposti i seguenti importi per ciascuno dei soggiorni per gli anni 2020, 2021 e 2022:

-Regno Unito e Irlanda: € _____ più I.V.A., per ciascun partecipante;

-Stati Uniti d'America: € _____ più I.V.A., per ciascun partecipante.

All'Impresa verrà corrisposto il solo ammontare riferito all'effettivo numero di partecipanti accertati al termine di ogni singolo soggiorno, secondo le seguenti modalità:

- il nucleo familiare di ciascuno dei partecipanti al soggiorno studio verserà direttamente all'Impresa, entro gg.10 antecedenti le date delle partenze, la quota di partecipazione stabilita. Le relative modalità di pagamento ed eventuali penalità (ad es. in caso di mancata partenza del minore), saranno regolamentati attraverso accordi diretti tra l'Impresa ed i genitori del partecipante;

- il Fondo di Assistenza verserà, per ciascun partecipante, a viaggio e soggiorno studio avvenuto, direttamente all'Impresa la quota residua, (tra il 20% e il 40%), dietro presentazione, da parte dell'Impresa di regolare fattura di cui ai paragrafi successivi, indicante i singoli nominativi delle persone effettivamente partite e le somme dagli stessi versate all'Impresa;

La fattura emessa dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa dell'importo riportato in fattura, pena la non corresponsione dell'importo dovuto. Al fine del pagamento, dovrà essere presentato, unitamente alla fattura, un report dal quale si evincano il numero delle prestazioni erogate per ciascun soggiorno. Per ottenere i pagamenti, l'Impresa deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa.

I pagamenti verranno disposti dal Fondo di Assistenza entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica intestata a "Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato", c.f. n. 80183070582 - P.I.

02131841005, ad avvenuta verifica della regolarità formale e sostanziale del procedimento. Si precisa che il predetto documento contabile dovrà riportare il C.I.G. n. 821292501E ed il Codice Univoco Ufficio VCLEMZ. Il corrispettivo sarà accreditato a cura della B.N.L. - sportello Ministero dell'Interno - Tesoriere dell'Ente, mediante bonifico intestato a _____ IBAN _____.

Inoltre, l'Impresa dovrà allegare la dichiarazione relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/10 e ss.mm., riportando il numero di Codice Identificativo Gara (CIG) relativo ai servizi.

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo di Assistenza eventuali variazioni circa le modalità di accredito da utilizzare; in caso di difetto di comunicazioni di tal genere, non potranno essere imputati all'Ente eventuali errori e/o ritardi nel pagamento disposto a favore dell'Impresa. Sulle somme dovute potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti al Fondo di Assistenza a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa, la richiesta delle autorizzazioni amministrative, delle licenze e degli oneri connessi, compresa la certificazione di conformità, eventualmente da presentare alle Amministrazioni competenti per il servizio fornito.

Articolo 7 (Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,

e dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate

ad operare su di essi (art. 3 co. 7, l. 136/2010) sono:

- Sig. _____, nato a _____ - il _____ - CF. _____

- Conto corrente presso _____ - IBAN: _____

Per il Fondo di Assistenza sono: il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dalla predetta normativa comporta la nullità assoluta del contratto.

Articolo 8 (Revisione del corrispettivo)

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile nel primo anno di validità del presente contratto e potrà essere oggetto di adeguamento a decorrere dal secondo anno ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23.12.94, art. 44 commi 4 e 6.

La revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di un'istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e all'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

Articolo 9 (Garanzia di esecuzione)

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'Impresa presenta garanzia n. _____ di importo pari ad €. _____, (ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016), emessa in data _____ dalla Intesa _____ - Filiale _____ - con sede in : _____ Cap _____, predisposta secondo le modalità previste dagli artt. 103 e 93 del D.Lgs. 50/2016, conservata agli atti del fondo di Assistenza.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma, entro il limite dell'importo garantito, nel termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. La garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Tale garanzia è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a servizio ultimato e, comunque, sino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia con l'Impresa.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro fino alla concorrenza del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Fondo di Assistenza.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Banca Nazionale Lavoro - Gruppo BPN Paribas - sportello Ministero Interno - codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo di Assistenza.

(La garanzia bancaria è presentata con firma autenticata dal Notaio in).

(La garanzia bancaria è presentata corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei , Rappresentanti Legali della , autorizzati ad emettere la garanzia, giusta procura n. , atto pubblico del del Notaio in).

Articolo 10 (Polizze assicurative)

L'Impresa assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare durante l'intero periodo di viaggio e soggiorno, tenendo indenne il Fondo di Assistenza per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e presta garanzia, altresì, mediante esibizione delle polizze assicurative di cui all'art. 3 del Capitolato prestazionale.

Articolo 11 (Verifica di conformità)

Si richiama l'art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 12 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

In applicazione all'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, è nominato Direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore pro-tempore della I Divisione del Servizio Assistenza ed Attività Sociali.

Articolo 13 (Requisiti del personale impiegato)

L'Impresa si impegna ad impiegare personale di comprovata affidabilità, esente da precedenti penali ed in possesso di conoscenze tecniche appropriate alle esigenze in conformità a quanto riportato nell'offerta tecnica sulle qualifiche professionali e sulle esperienze lavorative pregresse documentate.

Per quanto concerne le modalità di impiego del personale, si rinvia all'art. 6 del Capitolato prestazionale.

Articolo 14 (Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore relativo allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assi-

curative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

Il Fondo di Assistenza, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa attribuite, si riserva il diritto di attivare gli enti previdenziali in merito alle procedure di versamento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Il Fondo di Assistenza procederà, per tale azione, al recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell'importo fideiussorio.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo di Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

Articolo 15 (Obblighi in materia contributiva)

L'Impresa ha l'obbligo di fornire tutte le dichiarazioni per la verifica della regolarità contributiva nonché della richiesta del DURC da parte del Fondo di Assistenza.

In materia di adempimenti contributivi, inoltre, si richiama l'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 (Responsabilità dell'Impresa)

L'Impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049

del codice civile nonché del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

L'Impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Fondo di Assistenza

dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' respon-

sabile nei confronti del Fondo di Assistenza e dei terzi dei danni di qual-

siasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose

o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti

dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Impresa

di mantenere il Fondo di Assistenza sollevato ed indenne da richieste di ri-

sarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Impresa è tenuta al rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- in materia di prevenzione della corruzione.

Articolo 17 (Cessione del contratto)

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto con-

trario è nullo.

Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del

contratto si rinvia per l'intera disciplina al codice civile. In caso di

inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere

immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle

residue prestazioni contrattuali in danno dell'Impresa, fermo restando il

diritto al risarcimento del danno.

Articolo 18 (Cessione dei crediti)

E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti

derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure

all'incasso. Per la forma e le modalità delle trasformazioni soggettive del titolare del contratto e delle cessioni si rinvia per l'intera disciplina al codice civile. In caso di inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'Impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 19 (Vigilanza)

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, il Fondo di Assistenza provvede ad effettuare i controlli sull'osservanza delle condizioni contrattuali così come previsto all'art. 5 del capitolato prestazionale, cui si rinvia.

Articolo 20 (Esecuzione in danno)

Qualora l'Impresa non dia corso, anche parzialmente, alle prestazioni del presente Contratto o in caso di ritardo nell'adempimento, di rifiuto ad adempiere ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi richiesti e salvo il diritto alla risoluzione del contratto ed all'addebito delle penali previste contrattualmente, il Fondo di Assistenza avrà facoltà di fissare un termine perentorio per ottenere l'adempimento.

Il suddetto termine decorrerà dal momento in cui l'Impresa riceverà la comunicazione scritta da parte del Fondo di Assistenza della fissazione dello stesso. Decorso inutilmente detto termine per l'adempimento, il Fondo di Assistenza avrà il diritto di provvedere alla esecuzione direttamente o tramite terzi. Gli oneri sostenuti dal Fondo di Assistenza saranno ad esclusivo carico dell'Impresa, che sarà altresì tenuta al risarcimento dei danni per inadempimento.

Articolo 21 - (Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione;
- c) non adempia agli obblighi di cui agli articoli 6 (Valore contrattuale e modalità di pagamento), 13 (Requisiti del personale impiegato) e 14 (Osservanza delle condizioni di lavoro);
- d) non adempia alle proposte indicate nell'offerta tecnica;
- e) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e dal Capitolato prestazionale, nonché da altre normative.
- f) non ottemperi a quanto previsto agli articoli 7 (Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari), 9 (Garanzie di esecuzione), 10 (Polizze assicurative) e 17 (Cessione del contratto).

Articolo 22 - (Procedimento di contestazione di inadempienze)

Le inadempienze di cui al precedente art. 21 sono comunicate, per iscritto, con le modalità di cui all'art. 4 (Notifiche e comunicazioni) ed in contraddittorio con l'Impresa dal Direttore dell'esecuzione e comunicate, per conoscenza, al Fondo di Assistenza ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Articolo 23 - (Sanzioni per le inadempienze)

L'omissione del servizio fa sorgere per il Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto.

L'omissione parziale del servizio comporta l'applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 24. La rilevazione in contraddittorio con l'Impresa di almeno 2 (due) omissioni parziali contestate nel corso del contratto, fa sorgere per il Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 24.

La contestazione di irregolarità rilevata per almeno 2 volte in ciascun periodo di esecuzione del servizio, fa sorgere in capo al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 24 - (Determinazione delle penalità)

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è prevista una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il Fondo di Assistenza si riserva, altresì, il diritto di applicare le penalità per ogni prestazione non eseguita o non eseguita conformemente al capitolato prestazionale e/o all'offerta tecnica, anche in modo parziale, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall'Impresa, la quale, in quest'ultimo caso, deve ricostituirla nell'importo originario en-

tro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di

reintegro secondo le modalità di cui agli artt. 4 (Notifiche e comunicazio-

ni) e 9 (Garanzia di esecuzione).

Il Fondo di Assistenza applicherà ulteriori penali, di seguito specificate,

qualora si verifichi il mancato rispetto degli impegni assunti con l'offerta

tecnica per l'organizzazione dei viaggi e soggiorno studio relativamente al:

"Sistema organizzativo del servizio": penale da €. 500,00 sino ad €.

5.000,00 per parziale inadempienza verificata;

"Organizzazione dei corsi studio": penale da €. 500,00 sino ad €.

5.000,00 per parziale inadempienza verificata;

"Struttura ospitante": penale da €. 500,00 sino ad €. 1.000,00 per par-

ziale inadempienza verificata;

"Attività ricreative": penale da €. 500,00 sino ad €. 1.000,00 per par-

ziale inadempienza verificata;

Articolo 25 - (Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dal Fondo di Assistenza sulla base del-

le segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, con provvedimento da comuni-

care all'Impresa.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti

dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano

sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipu-

lato con il Fondo di Assistenza.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene

addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente rein-

tegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il li-

mite della polizza di cui all'art. 9 del contratto. Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 26 - (Richieste di abbandono di penalità)

Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza al Fondo di Assistenza, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale il Fondo di Assistenza notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al Fondo di Assistenza.

La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 27 - (Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Fondo di Assistenza.

L'impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio in relazione alla tipologia delle prestazioni che sono destinate ai figli ed orfani del perso-

nale della Polizia di Stato.

Per quanto non indicato al comma precedente si rinvia per l'intera disciplina all'articolo 105 del Codice degli appalti.

Articolo 28 - (Recesso e Risoluzione del contratto)

1. Il Fondo di Assistenza, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;

b) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;

c) in caso di fallimento del contraente;

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all'Impresa almeno 30 (trenta) giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore.

2. Il Fondo di Assistenza può dichiarare risolto il contratto, secondo il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile:

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave ovvero in caso di omissione del servizio. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualsiasi modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;

d) dopo due contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione parziale ovvero di espletamento del servizio secondo modalità non regolari e/o soddisfacenti e dopo due mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;

e) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria, così come previsto dall'art. 9 del presente atto;

f) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;

g) in caso di mancata individuazione da parte dell'Impresa del "Rappresentante dell'Impresa" di cui al punto 1.2 - Generalità - del Capitolato tecnico, e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;

h) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;

i) nelle ipotesi di cui all'art.80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 pubblici.

3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.

4. Con la risoluzione del contratto, il Fondo di Assistenza ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.

5. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

6. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte di cui all'art. 4, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

7. All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

8. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo di Assistenza sui beni dell'Impresa.

9. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;

b. nel caso in cui il Fondo di Assistenza richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

10. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente contratto.

Articolo 29 - (Clausola risolutiva espressa)

"Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa art. 1456 C.C.: il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengono adempiute secondo le modalità previste dal Contratto e dal Capitolato prestazionale.

Le obbligazioni da eseguirsi a pena di risoluzione ai sensi del comma che precede e poste a carico dell'Impresa riguardano precisamente:

- a) le ipotesi previste all'art. 14 (Osservanza delle condizioni di lavoro);
- b) l'ipotesi prevista all'art. 7 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), nel caso in cui l'Impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010;
- c) l'ipotesi in cui sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché per le ipotesi di cui all'art. 30 (Disposizioni antimafia);
- e) in caso di subappalto, di cui all'art. 27 e di violazione del divieto di cessione del contratto;
- f) in caso di pignoramenti presso terzi notificati al Fondo di Assistenza superiori, nell'importo, alle somme riferite all'esercizio finanziario in cui è avvenuta la notifica;
- g) in caso di violazione degli adempimenti previsti dall'art. 2 (Modalità di esecuzione del servizio) del Capitolato prestazionale.

La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto"

Articolo 30 - (Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi

dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i)

L'Impresa prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del legale rappresentante e degli altri componenti l'organo di amministrazione e/o di rappresentanza legale dell'Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Impresa, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, qualora durante l'esecuzione del contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1 il Fondo di Assistenza recederà dal contratto stesso.

L'Impresa si impegna a presentare a richiesta del Direttore dell'esecuzione e, comunque, almeno una volta all'anno tutti i documenti necessari ad ottenere le necessarie informazioni prefettizie in ordine al rispetto della normativa antimafia, nonché a comunicare immediatamente all'Ente stesso, ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni in materia:

- l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi dell'Impresa stessa, ovvero

del/dei suo/suoi legale/i rappresentante/i, nonché degli eventuali ulteriori

componenti il proprio organo di amministrazione;

- ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale e negli organi

di amministrazione;

Qualora l'Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma, il

contratto si intenderà risolto di diritto, fatta salva la facoltà del Fondo

di Assistenza di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In base a quanto previsto dall'art. 92 - sulla Risoluzione contrattuale -

del D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche

in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del predetto

decreto. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi

di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Co-

dice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del pre-

sente atto negoziale.

Articolo 31 - (Domicilio legale)

Agli effetti del presente contratto:

- Il Fondo di Assistenza elegge domicilio legale in P.zza del Viminale n. 1

- 00184 Roma e sede operativa in via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma;

l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di

_____, Via _____ Cap. _____.

Articolo 32 - (Spese contrattuali)

L'Impresa è tenuta al versamento delle spese per la redazione del contratto,

per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e

di registrazione del contratto e tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di

quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, dovuti secondo le leggi in vigore.

A tal fine l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio d'impresa, che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la medesima è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il versamento dovuto per la registrazione deve essere effettuato nei termini previsti dall'Agenzia delle Entrate. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, al Fondo di Assistenza.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. In caso di mancato versamento, il Fondo di Assistenza ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 33 - (Riservatezza)

È fatto divieto all'Impresa ed al personale dell'Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque

per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo di Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Articolo 34 - (Trattamento dei dati personali)

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di cui, comunque, è a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo di Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti

dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi,

l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o

la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché

l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della

seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);

ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui

all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il pos-

sesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa appli-

cabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non

vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di

dati personali" (cd. sensibili), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da ga-

rantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato

mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a

trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regola-

mento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di

gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della mede-

sima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di

attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.poliziadistato.it, sezione "Amministrazione Trasparente". Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.poliziadistato.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfa-

cente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è _____ che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email _____

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Articolo 35 - (Utilizzo dei marchi e dei loghi - pubblicazione)

Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla Stessa.

All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.

Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 36 - (Controversie e Foro competente)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE SOCIETA'...
DELLA POLIZIA DI STATO
IL DIRIGENTE DELEGATO

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 e 35, nonché nel Capitolato pre-stazionale e nell'annessa documentazione.